

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA

ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE ACCREDITATE

tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto erogatore Ente "ARGENTUM s.r.l.", con sede legale nel Comune di Caresanablot (VC), in Via Vercelli, n. 23/A, C.F./P.IVA 02770060024, per le Strutture "RSA FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO – cudes 322000875", "C-DOM FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO – cudes 322091961" e "C-INT – FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO cudes 322030013" con sede operativa nel Comune di Gorla Minore, nella persona del Dott. Cerruti Paolo, nato a Vercelli (VC), il 05/02/1986, C.F. CRRPLA86B05L750R, in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale

Premesso che:

- in data 30/06/2023 è stato sottoscritto il contratto, registro atti n. 626, con il soggetto gestore "FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO" per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie delle seguenti Unità di Offerta con validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023, in proroga fino ad aprile 2024, come previsto dall'articolo 10 del medesimo contratto:

- RSA - FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO, con sede operativa in via Alessandro Volta, n. 1 – Gorla Minore (VA) - cudes 322000875;

- C-DOM - FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO, con sede operativa in via

Alessandro Volta, n. 1 - Gorla Minore (VA) - cudes 322091961;

- C-INT - FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO, con sede operativa in via

Alessandro Volta, n. 1 - Gorla Minore (VA) - cudes 322030013,

- con deliberazione ATS n. 772 del 21/12/2023, a seguito della conclusione

positiva dell'iter istruttorio, si è espresso parere positivo in ordine alla voltura

dell'accREDITAMENTO delle Unità d'Offerta di cui sopra a favore del soggetto

gestore "ARGENTUM s.r.l.", e si è trasmesso il relativo provvedimento alla

Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ai fini dell'adozione del

provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO delle Unità d'Offerta in parola;

- ai sensi dell'art. 15, c. 5 della L.R. 23/2015, così come modificato dall'art. 20

della L.R. n. 22/2021, la voltura dell'accREDITAMENTO si perfeziona dalla data

di aggiornamento, da parte di Regione Lombardia, del Registro Regionale

delle Unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

- con la citata deliberazione ATS 772 del 21.12.2023 si è altresì disposto di

procedere alla sottoscrizione del contratto per la definizione dei rapporti

giuridici ed economici con l'Ente "ARGENTUM s.r.l.", dando mandato alla S.

C. "Rapporti Giuridici con gli Erogatori Sanitari e Sociosanitari";

- con deliberazione ATS n. 780 del 21.12.2023, l'impegno di spesa per i

contratti annuali con gli Enti gestori pubblici e privati erogatori di prestazioni

sociosanitarie è stato prorogato per il periodo gennaio-aprile 2024;

- con DGR n. XII/1810 del 29/01/2023, agli atti di repertorio ATS n. 13184 del

01.02.2024, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato la variazione

dell'accREDITAMENTO delle Unità d'Offerta sociosanitaria RSA FONDAZIONE

RAIMONDI FRANCESCO – cudes 322000875, C-DOM FONDAZIONE RAIMONDI

FRANCESCO - Cudes 322091961 e C-INT FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO

- cudes 322030013, dando mandato alla Direzione Generale Welfare di aggiornare il Registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

- l'aggiornamento del Registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate è avvenuto in data 01/02/2024;

- con nota a firma congiunta, agli atti di repertorio ATS al Protocollo n. 15982 del 08/02/2023, i Rappresentanti Legali di "FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO" e "ARGENTUM s.r.l." hanno formalizzato la definizione dei rapporti contabili fra l'Ente Gestore uscente e il subentrante;

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;

- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;

- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo

sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie

erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla

base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla

Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la

remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performances.

La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di

valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema

di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di

erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture

pubbliche sia per quelle private convenzionate;

- il soggetto gestore di Unità d'Offerta:

- RSA - FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO, con sede operativa in via

Alessandro Volta, n. 1 – Gorla Minore (VA) - cudes 322000875,

- C-DOM - FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO, con sede operativa in via

Alessandro Volta, n. 1 - Gorla Minore (VA) - cudes 322091961,

- C-INT - FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO, con sede operativa in via

Alessandro Volta, n. 1 - Gorla Minore (VA) - cudes 322030013,

accreditate secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro

regionale delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto

indicati e riportati nell'allegata scheda di budget di cui all'art 4;

- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è

subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale

deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto

previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa

tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione

antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto

gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate,

rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle

imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità

contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero

utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve

trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi

e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, abrogato e sostituito dagli

artt. 94-95 -96 del D.lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti);

- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta

deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei

componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di

sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati

all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 abrogato e

sostituito dagli artt. 94-95 -96 del D.lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti);

- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto

trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione

sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla

revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo

esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e

finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e

dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile

secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;

- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.

Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;

- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'allegato, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni sociosanitarie di RSA, C-DOM e C-INT, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della

normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato al presente contratto.

2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.

4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.

5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a

proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:

a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;

b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;

c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;

d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale aderenza a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;

e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare

tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura

idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione

aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità

d'Offerta;

f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa,

coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel

rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente,

dell'ASST o dell'ATS;

g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità

d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione

del ricovero o della presa in carico;

h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni

psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della

nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;

i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e

assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e

sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;

l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in

modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità

di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha

sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle

prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità

di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;

m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e

procedure preliminari all'ingresso nella struttura.

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.

3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.

4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:

a. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;

b. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del

provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

c. il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.

5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:

a. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

b. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

c. l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.

2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti

prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia

anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione

sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:

a. che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di

vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed

inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo

e l'assenza/evidenza di criticità;

b. che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed

inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a

garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale

gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;

c. l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, abrogato e sostituito dagli artt. 94-95 -96 del

D.lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti).

3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta

della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta

l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere

entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione

pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della

contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati,

l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale

dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.

4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei

termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.

5.L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato al presente contratto.

6.Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.

7.Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi del 2023, rapportati al periodo di proroga gennaio-aprile 2024, sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del

presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

Per le unità di offerta residenziali il budget comprende altresì il riconoscimento della tariffa aggiuntiva per gli ospiti che dovessero risultare positivi sulla base delle rendicontazioni per assistito.

2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.

3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti (non si applica per SMI e Consultori Familiari).

Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione

Lombardia.

Per gli utenti residenti in altre regioni, le regioni/ASL di residenza, responsabili dei Lea per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in materia di mobilità interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del riconoscimento e pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia.

Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

1.L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

2.L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.

3.L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.

4.Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della

programmazione regionale.

5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.

7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.

2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1.La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.

2.In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

3.Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, ferma restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

4.In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore

d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.

6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.

7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.

9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.

10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del

presente contratto.

Articolo 8 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di € 2.000.000 per sinistro.

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata

Il presente contratto ha validità per il periodo dal 01/02/2024, a seguito di voltura di accreditamento, ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente, importo già riparametrato al periodo di proroga gennaio-aprile 2024 nella scheda budget allegata al presente

contratto.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività

svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;

e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

1.L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1.Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

2.In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

3.In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

4.Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.

5.Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati

attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 8 Clausola di manleva

art. 9 Clausola di salvaguardia

ATS DELL'INSUBRIA

ARGENTUM s.r.l.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Salvatore Gioia

Dott. Paolo Cerruti

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 112, pari a n. 7 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA

SCHEMA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET PROVVISORIO
--

Codice CUDES			322091961
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data			CONTESTUALE
Validità dal	01/01/2024	al	30/04/2024
Riferimenti provvedimento ATS	Deliberazione N. 772 DEL 21/12/2023		

STRUTTURA

Tipologia			322091961 - CDom
Denominazione			322091961 - FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO

ENTE GESTORE

Denominazione sociale	ARGENTUM S.R.L.		
Comune sede legale	CARESANABLOT (VC)		
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza)	Dott. Paolo Cerruti		
Codice Fiscale	02770060024	Partita IVA	02770060024

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati			322091961 - 0
A contratto			322091961 - 0
di cui inattivi per piano programma /			
di cui nuclei Stati Vegetativi			
di cui nuclei Alzheimer			

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato	127.319,00
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione	
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali	
di cui € 31.829,83 riconosciuti al gestore uscente	

 Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gioia

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Dott. Paolo Cerruti

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA

SCHEDA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET PROVVISORIO

Codice CUDES			322030013
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data			CONTESTUALE
Validità dal	01/01/2024	al	30/04/2024
Riferimenti provvedimento ATS	Deliberazione N. 772 DEL 21/12/2023		

STRUTTURA

Tipologia			INT
Denominazione			FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO - INT

ENTE GESTORE

Denominazione sociale	ARGENTUM S.R.L.		
Comune sede legale	CARESANABLOT (VC)		
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza)	Dott. Paolo Cerruti		
Codice Fiscale	02770060024	Partita IVA	02770060024

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati			n. 60 posti letto di cui n. 50 Generale Geriatrica e n. 10 Mantenimento
A contratto			n. 60 posti letto di cui n. 50 Generale Geriatrica e n. 10 Mantenimento
		di cui inattivi per piano programma /	
		di cui nuclei Stati Vegetativi	
		di cui nuclei Alzheimer	

BUDGET DI PRODUZIONE

Comlessivo contrattato	1.050.957,00
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione	
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali	
di cui € 262.739,33 riconosciuti al gestore uscente	

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gioia

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Dott. Paolo Cerruti

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA

SCHEMA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET PROVVISORIO

Codice CUDES			322000875
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data			CONTESTUALE
Validità dal	01/01/2024	al	30/04/2024
Riferimenti provvedimento ATS	Deliberazione N. 772 DEL 21/12/2023		

STRUTTURA

Tipologia			RSA
Denominazione			FONDAZIONE RAIMONDI FRANCESCO

ENTE GESTORE

Denominazione sociale	ARGENTUM S.R.L.		
Comune sede legale	CARESANABLOT (VC)		
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza)	Dott. Paolo Cerruti		
Codice Fiscale	02770060024	Partita IVA	02770060024

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati			31
A contratto			31
di cui inattivi per piano programma /			
di cui nuclei Stati Vegetativi			
di cui nuclei Alzheimer			

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato	168.103,00
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione	
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali	
di cui € 42.025,83 riconosciuti al gestore uscente	

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gioia

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Dott. Paolo Cerruti